SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 settembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Padova

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Camigliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Camigliano (Caserta) ed il sindaco nella persona del signor Giuseppe Di Bernardo;

Considerato che, per effetto della sentenza di condanna pronunciata dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 21 febbraio 2002, divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte suprema di cassazione del 22 febbraio 2006, il predetto amministratore è decaduto di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58, comma 1, lettera *c)*, e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Camigliano (Caserta) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 settembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Camigliano (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giuseppe Di Bernardo.

Il citato amministratore è decaduto di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58, comma 1, lettera *c)*, e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per effetto della sentenza di condanna per alcuni reati aventi rilevanza agli specifici fini, pronunciata dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 21 febbraio 2002, confermata dalla Corte di appello di Napoli con la pronuncia del 4 febbraio 2005 e divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte suprema di cassazione del 22 febbraio 2006.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Camigliano (Caserta).

Roma, 14 agosto 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A08438

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Ischia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ischia (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ischia (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Fiamma Spena è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ischia (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 31 luglio 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 21099/Area II/EE.LL. del 31 luglio 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ischia (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Fiamma Spena.

Roma, 14 agosto 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A08440

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Alvignano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Alvignano (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alvignano (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Immacolata Fedele è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Alvignano (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 luglio 2006.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 10432/Area II (EE.LL.) del 3 luglio 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commisario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alvignano (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Immacolata Fedele.

Roma, 28 luglio 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A08439

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 agosto 2006.

Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2007.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane» sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;

Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:

1) la Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato;

2) gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico;

3) nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato;

4) si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne;

Visto il successivo art. 5 che elenca le festività religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

Vista la comunicazione dell'Unione;

Decreta:

Il calendario delle festività religiose ebraiche è determinato, per il 2007, come segue:

tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sole del sabato);

2, 3, 4, 9 e 10 aprile - Pesach (Pasqua);

23 e 24 maggio - Shavuoth (Pentecoste);

24 luglio - Digiuno del 9 di Av;

13 e 14 settembre - Rosh Ha Shanà (Capodanno);

21 e 22 settembre - Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

27 e 28 settembre e 4 ottobre - Succoth (Festa delle Capanne);

5 ottobre - Simchat Torà (Festa della Legge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2006

Il Ministro: AMATO

06A08432

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Do Nascimento Ferreira Janilda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Do Nascimento Ferreira Janilda, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo «farmaceutico» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti

titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Do Nascimento Ferreira Janilda è risultata idonea;

Tenuto conto che in data 8 novembre 2001 l'Universidade Federal Da Paraiba ha rilasciato il titolo di «Farmaceutico» alla sig.ra Ferreira Carvalho Janilda, cittadina brasiliana, nata a Goiana (Brasile) il 27 ottobre 1974;

Tenuto conto che in data 18 marzo 2005 lo Stato della Paraiba - Ufficio Azevedo Bastos, primo ufficio di Stato civile di nascite e morti ed esclusivo di matrimoni, interdizioni e tutele della circoscrizione di Joao Pessoa, ha rilasciato attestazione che in data 3 novembre 2004 la sig.ra Ferreira Carvalho Janilda è passata ad adottare il cognome di Do Nascimento Ferreira Janilda;

Preso atto pertanto che la sig.ra Do Nascimento Ferreira Janilda in virtù di quanto predetto è la stessa cui è stato rilasciato il titolo di farmaceutico in questione;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di farmaceutico, rilasciato in data 8 novembre 2001 dall'Universidade Federal Da Paraiba (Brasile) alla sig.ra Ferreira Carvalho Janilda cittadina brasiliana, nata a Goiana (Brasile) il 27 ottobre 1974 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Do Nascimento Ferreira Janilda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A08425

DECRETO 11 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Kamilla Longo de Oliveira, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Kamilla Longo de Oliveira, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico veterinario conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 dicembre 2005 ha ritenuto di applicare alla

richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 marzo 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Kamilla Longo de Oliveira è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico veterinario, rilasciato in data 23 gennaio 2004 dalla Pontificia Universidade Catolica do Paranà sita in Curitiba (Paranà - Brasile) alla sig.ra Kamilla Longo de Oliveira, cittadina italiana, nata a Curitiba (Brasile) il 2 marzo 1981 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

2. La dott.ssa Kamilla Longo de Oliveira è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'ordine dei medici veterinari territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il professionista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A08424

DECRETO 16 maggio 2006.

Utilizzo dell'importo di 550 milioni di euro per il concorso alla copertura dei disavanzi degli IRCCS e dei policlinici universitari previsti nell'articolo 2 del decreto interministeriale del 16 novembre 2005.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, che al terzo periodo del comma 164 dell'art. 1 prevede che lo Stato concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;

Visto il quarto periodo dello stesso comma, che per le necessarie disponibilità finanziarie, autorizza la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l'anno 2003, derivanti dal finanziamento dell'ospedale «Bambino Gesù»;

Visto l'ultimo periodo del già citato comma che prevede la ripartizione delle predette disponibilità finanziarie tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Ritenuto che per definire i criteri con i quali procedere alla ripartizione tra le regioni si debbano escludere quelle a statuto speciale che per legge finanziano la spesa sanitaria senza alcun concorso dello Stato;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 16 novembre 2005 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 2006, su conforme intesa acquisita nella seduta del 23 marzo 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il quale si è stabilito:

al comma 1, che per il concorso alla copertura dei disavanzi degli IRCSS, in vista dell'attuazione del decreto legislativo n. 288/2003, e per il concorso alla copertura dei maggiori costi di produzione dei policlinici universitari, si provvede ad accantonare la complessiva somma di 550 milioni di euro, di cui 380 per gli IRCCS e 170 per i policlinici universitari, rinviando il relativo riparto e la definizione dei criteri e modalità concessive ad un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

al comma 2, che all'erogazione degli importi riconosciuti alle regioni si provvede, per quanto attiene agli IRCCS, a seguito della certificazione dell'avvenuto trasferimento, da parte della regione interessata, dei fondi a copertura dell'intero importo corrispondente ai maggiori costi di produzione e per quanto attiene ai policlinici universitari, oltre che a seguito della predetta certificazione, anche alla previa presentazione di un piano di risanamento della regione interessata, da

monitorarsi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della salute e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica;

al comma 3, che in presenza di eventuali disponibilità residue sull'importo di 380 milioni di euro da destinarsi alla copertura dei disavanzi dei policlinici universitari, al relativo riparto e alla definizione dei criteri e modalità concessive si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Tenuto conto che per la definizione dell'importo del ripiano si fa riferimento ai maggiori costi di produzione di IRCCS e policlinici universitari quali risultanti dal tavolo di verifica degli adempimenti;

Considerato che nella seduta del 9 febbraio 2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non si sono create le condizioni di assenso previste per il perfezionamento dell'intesa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri che nella seduta del 27 aprile 2006 ha ritenuto comunque la necessità di dare corso al provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importo di 550 milioni di euro per il concorso alla copertura dei disavanzi degli IRCSS, in vista dell'attuazione del decreto legislativo n. 288/2003, e per il concorso alla copertura dei maggiori costi di produzione dei policlinici universitari per gli anni 2001, 2002 e 2003 è utilizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2.

1. Il concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi degli IRCCS nella misura di 300 milioni di euro è determinato per ciascuna regione sulla base di un criterio di assegnazione che preveda la copertura dei disavanzi nella misura del 40% dei disavanzi relativi agli IRCCS operanti sul proprio territorio come rilevati al tavolo di verifica degli adempimenti.

2. Il rimanente importo di 80 milioni di euro per gli IRCCS sarà ripartito con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un ulteriore contributo alle regioni per il ripiano dei disavanzi degli IRCCS, in relazione alla eventuale trasformazione degli stessi in Fondazione ai sensi del decreto legislativo n. 288/2003, fermo restando che in presenza di eventuali disponibilità residue sul medesimo importo si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 16 novembre 2005 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 2006.

Art. 3.

1. Il concorso dello Stato di 170 milioni di euro sarà ripartito tra le regioni ospitanti i policlinici universitari in proporzione alla consistenza dei maggiori costi di produzione di ciascuno degli stessi, rilevati dal tavolo di verifica degli adempimenti, tenuto conto di eventuali contributi già concessi dallo Stato per la medesima finalità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 16 novembre 2005 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 2006 adottato su conforme intesa acquisita nella seduta del 23 marzo 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

1. Alla erogazione degli importi alle regioni, in applicazione di quanto disposto dagli articoli precedenti del presente decreto, si provvede, su proposta del Ministro della salute, a seguito di istruttoria congiunta dei competenti uffici del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a carico del capitolo 7565 dello stato di previsione dello stesso dicastero per l'anno 2005, che presenta la necessaria disponibilità.

2. Ai fini dell'erogazione, la certificazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 16 novembre 2005 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 2006 adottato su conforme intesa acquisita nella seduta del 23 marzo 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è da intendersi comprensiva dell'importo dei disavanzi degli IRCCS e dei maggiori costi di produzione dei policlinici universitari relativi all'anno 2004 e per i policlinici universitari è subordinata alla presentazione di un piano di risanamento previsto ai sensi del medesimo art. 2, comma 2 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 16 novembre 2005 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2006

Il Ministro della salute (ad interim)
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze (ad interim)
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 233

06A08423

DECRETO 14 agosto 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «SETI», registrato al n. 12157.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato all'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 13 aprile 2004 dall'impresa SIPCAM S.p.a. con sede legale in via Carraccio, 8 Milano diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: SETI;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: TIOBENCARB;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 9 marzo 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa SIPCAM S.p.a. con sede legale in via Carraccio, 8 Milano è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante - pericoloso per l'ambiente denominato SETI con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 250-500 e litri 1-5-10-20.

3. Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: SIPCAM S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi), autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 15 gennaio 2001.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12157.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SETI

DISERBANTE PER LA LOTTA AL GIAVONE NELLE RISAIE
- CONCENTRATO EMULSIONABILE -

SETI – Composizione
- Tiobencarb puro ………….. g 23 (240 g/l)
- Coformulanti ………. q.b. a g 100

Titolare della registrazione
SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano

Officina di produzione
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

Autorizzazione Ministero della Salute n. del
Partita n: …..
Taglie: ml 250 - 500 Litri 1-5-10-20

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi e per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose, nausea, vomito, ipertermia, depressione del SNC, bronchite.
Terapia: sintomatica: se ingerito non provocare il vomito ma effettuare gastrolusi,
N.B. Molti formulati commerciali contengono solventi i quali possono essere responsabili di variazione e di aggravamento della sintomatologia clinica; in tali casi possono aversi lesioni epatiche, renali ed a carico del SNC e periferico, i derivati del petrolio possono provocare polmoniti chimiche. Terapia: sintomatica: se ingerito non provocare il vomito ma effettuare gastrolusi,
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un erbicida da impiegare nelle risaie per la lotta ai Giavoni (Echinocloa e Panicum). Esplica anche una certa azione contro le Heteranthera spp. nonché contro Piperacee e le Alismatacee nate da seme. Il prodotto non è volatile e viene trattenuto dai colloidi del terreno che ne aumentano la persistenza (5 settimane).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Distribuire 13-17 l/ha di prodotto usando le seguenti modalità:

- **pre-semina** con la risaia allagata e con le bocchette chiuse (impiegare la dose bassa nei terreni sciolti e la dose alta nei terreni argillosi). E' anche possibile operare su risaia asciutta, senza interrare il prodotto, evitando una immissione troppo rapida e violenta dell'acqua poiché, a causa del ruscellamento, il prodotto può accumularsi nelle camere più a valle. Dopo 5-6 giorni dal trattamento ripristinare il livello e seminare;
- **post-emergenza** a risaia allagata, dopo che il riso ha differenziato 2 foglie e quando il giavone si trova con meno di 2 foglie. Non impiegare il prodotto su giavone già sviluppato in quanto dopo lo stadio di 3 foglie non è sufficientemente sensibile;
- **coltura del riso in asciutta (semina in asciutta):** il prodotto deve essere impiegato in pre-emergenza alla dose di 8-10 litri/ha. Distribuire il prodotto in una quantità di acqua di 400-600 l/ha. Se il trattamento viene effettuato a risaia asciutta, si raccomanda comunque il trattamento quando il terreno abbia ancora sufficiente umidità. In terreni pesanti solo il dosaggio alto garantisce un sufficiente grado di efficacia.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: versare il prodotto lentamente e sotto agitazione direttamente nella quantità di acqua necessaria.

COMPATIBILITA': Il prodotto non è compatibile con erbicidi a reazione alcalina.
Avventenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le piantine di riso molto giovani se sommerse da acqua stagnante e calda.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta

Attenzione: durante la fase di miscelamento e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003); Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Non operare contro vento; Il contenitore non può essere riutilizzato.

06A08361

DECRETO 22 agosto 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Decis Giardino», registrato al n. 11911/PPO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128, concernente il «Regolamento di esecuzione delle norme di cui all'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in materia di produzione e commercio dei presidi medico-chirurgici»;

Vista la circolare del 3 settembre 1990, n. 20, (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazioni dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente il «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norme dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 7 del 15 aprile 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1999) sui criteri e modalità di presentazione della domanda di autorizzazione di prodotti per piante ornamentali (PPO);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 5 novembre 2003 dall'Impresa BAYER CropScience S.r.l., con sede legale in V.le Certosa, 130 - Milano diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario per piante ornamentali (PPO) denominato: Decis Giardino;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto;

Vista la nota dell'ufficio in data 1° giugno 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 26 giugno 2006 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario per piante ornamentali (PPO) negli stabilimenti dell'imprese:

Bayer CropScience S.r.l. - Filago (Bergamo);

Irca Service S.p.a. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque, l'impresa BAYER CropScience S.r.l., con sede legale in V.le Certosa, 130 - Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario per piante ornamentali (PPO) classificato irritante - pericoloso per l'ambiente denominato DECIS GIARDINO con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 5-10-20-25-50-100.

3. Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti dall'imprese:

Bayer CropScience S.r.l. - Filago (Bergamo), autorizzato con decreto del 6 dicembre 1983 e 20 dicembre 2002;

Irca Service S.p.a. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo), autorizzato con decreto del 9 maggio 1997 e 20 settembre 2001.

4. Il prodotto suddetto è registrato al n. 11911/PPO.

5. Sono approvate, quale parte integrante del presente decreto, le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 22 agosto 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DECIS® GIARDINO

Etichetta/foglio illustrativo

Insetticida per piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico
CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

DECIS® GIARDINO
Composizione:
g 100 di Decis Giardino contengono:
g 1,63 di deltametrina pura (= 15 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience S.r.l. Filago (BG);
IRCA Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)
Registrazione Ministero della Salute n. del
PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Contenuto netto: ml 5 –10 – 20 – 25 –50 –100
Partita N.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia : sintomatica e di rianimazione.
N.B.: diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
DECIS GIARDINO è un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di azione contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

ISTRUZIONI PER L'USO
Floreali ed ornamentali: contro afidi, aleurodidi, tripidi, cetonie, tingide del platano (Corythuca), larve di lepidotteri, maggiolini: 8 ml/10 litri di acqua; tortrici dei garofani (Bega e Epicoristode), gemmaiola e tarlo vespa: 8-15 ml/10 litri di acqua. Contro crisomelidi defogliatori: 5 ml/10 litri di acqua.
Trattamenti localizzati al tronco di pioppo: criptorrinco: 12-15 ml/10 litri di acqua; saperda: 22,5-30 ml/10 litri di acqua

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE
Diluire la dose indicata di Decis Giardino secondo quanto indicato in etichetta. Agitare prima dell'uso.
Decis Giardino agisce per contatto e ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato badando a che la bagnatura sia il più uniforme possibile su tutta la vegetazione. Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti delle foglie.

Compatibilità:

Decis Giardino, secondo le nostre attuali conoscenze, non è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile è necessario aggiungere la dose di Decis Giardino preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida già preparata, mantenendo l'agitazione. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività: il prodotto è nocivo per api e insetti utili: osservare scrupolosamente le dosi e le modalità di impiego indicate. Non trattare durante la fioritura.

Precauzioni d'uso: Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione. Evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

Attenzione: Da non impiegare in agricoltura o comunque su piante destinate all'alimentazione.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Conservare al riparo dal gelo.

® marchio registrato

Edizione del: 21.06.06

DECIS® GIARDINO

Insetticida per piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico
CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

DECIS® GIARDINO
Composizione:
g 100 di Decis Giardino contengono:
g 1,63 di deltametrina pura (= 15 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience S.r.l. Filago (BG);
IRCA Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)
Registrazione Ministero della Salute n. del
PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Contenuto netto: ml 5 –10 – 20 – 25 –50 –100
Partita N.:

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

® marchio registrato

Edizione del: 21.06.06

06A08360

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 settembre 2006.

Iscrizione di una varietà di specie agraria nel registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44, del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 25 novembre 2005, a causa della mancata differenziazione tra le varietà di trifoglio incarnato denominate «Sunrise» e «Robin», aveva espresso parere favorevole all'iscrizione di una sola tra le due varietà;

Vista la nota dell'8 febbraio 2006, con la quale la Continental Semences, ditta responsabile delle due varietà, ha indicato nella varietà «Sunrise» quella da iscrivere al Registro nazionale delle varietà di specie agrarie;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Trifoglio incarnato

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
009424	Sunrise	Auburn University - USA

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A08417

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 4 settembre 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 57 dello statuto dell'Università degli studi di Padova;

Visto l'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Visto il decreto rettorale n. 567 prot. n. 12891 del 25 marzo 2003 con cui veniva costituita la commissione incaricata all'elaborazione di un progetto di una scuola di eccellenza presso l'Università di Padova;

Richiamata la delibera del Senato accademico allargato del 22 febbraio 2006 con la quale venivano deliberati l'inserimento nello statuto di Ateneo dell'art. 28-*bis*, rubricato «Strutture didattico-scientifiche speciali» e, contestualmente, l'approvazione dello Statuto della Scuola Galileiana di Studi Superiori;

Vista la nota indirizzata al MIUR in data 15 marzo 2006, prot. n. 14452 con la quale si trasmetteva la delibera sopra citata per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Preso atto dei rilievi espressi dal Ministero con nota del 18 maggio 2006, prot. n. 2085;

Considerata la nota dell'8 giugno 2006, prot. n. 30839/2006 con la quale si comunicava al Ministero il recepimento dei rilievi formulati, con riguardo all'art. 11 dello statuto della Scuola;

Decreta:

Art. 1.

Di integrare lo statuto di Ateneo con l'art. 28-*bis*: «Strutture didattico-scientifiche speciali»: «Nell'Università è istituita la Scuola Galileiana di Studi Superiori, disciplinata da un proprio statuto e regolamento.».

Art. 2.

Di approvare lo statuto della Scuola Galileiana di Studi Superiori, recependo, nella nuova formulazione data all'art. 11, i rilievi del Ministero, statuto che fa parte integrante sostanziale del presente decreto.

Art. 3.

Di incaricare il servizio statuto e regolamenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.

Padova, 4 settembre 2006

Il rettore: MILANESI

ALLEGATO

STATUTO DELLA SCUOLA GALILEIANA DI STUDI SUPERIORI EMANATO CON DECRETO RETTORALE N. 2543 DEL 4 SETTEMBRE 2006

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1

Carattere e finalità della Scuola

La Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova è una struttura didattica e scientifica speciale dell'Università di Padova (nel seguito Università), dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ed istituita ai sensi dell'art. 28, comma 1, dello statuto dell'Università.

Fine precipuo della Scuola è lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, la promozione dei saperi e la loro trasmissione. La Scuola si ispira ai principi fondamentali dello statuto dell'Università.

Le classi in cui si articola l'attività della Scuola vengono istituite con decreto rettorale che dà esecuzione ad apposita delibera del Senato accademico dell'Università, su proposta del consiglio direttivo della Scuola, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Università ed il Nucleo di valutazione.

All'atto della costituzione della Scuola, sono istituite le due classi di scienze morali e di scienze naturali.

Nella Scuola si tengono corsi ordinari per gli allievi, contestualmente iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'Università.

L'ammissione ai corsi avviene tramite selezione pubblica alla quale possono partecipare, senza alcuna distinzione, gli studenti che intendono iscriversi all'Università interessati all'attività delle classi della Scuola.

La Scuola sviluppa la ricerca scientifica nelle strutture e nei laboratori dell'Università e può stipulare accordi, convenzioni e contratti di ricerca con strutture dell'Università, con enti pubblici e privati e con singoli studiosi.

La ricerca condotta dalla Scuola non ha carattere di segretezza. I risultati sono oggetto di pubblicazione nel rispetto di quanto previsto dall'Università per la proprietà intellettuale.

La Scuola promuove e organizza ogni attività culturale e di formazione intesa al migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Art. 2.

Cooperazione internazionale

La Scuola promuove la cooperazione internazionale, favorendo la mobilità di studenti e insegnanti, con particolare riguardo agli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 3.

Personale

La Scuola si avvale di professori, ricercatori, dirigenti e personale amministrativo e tecnico dell'Università.

La Scuola inoltre può:

a) nominare professori a contratto;

b) stipulare contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri;

c) avvalersi di personale a tempo determinato o con rapporto di lavoro autonomo.

Art. 4.

Attività amministrativa e tecnica

I servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali sono assicurati dal personale tecnico e amministrativo dell'Università impiegato nella Scuola.

L'attività amministrativa viene condotta secondo quanto previsto per le strutture autonome dal Titolo 10 del regolamento amministrativo contabile dell'Università.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA

Art. 5.

Organi

Sono organi di governo della Scuola:

a) il direttore;

b) il vicedirettore;

c) il consiglio direttivo.

Art. 6.

Il direttore e il vicedirettore

Il direttore:

a) rappresenta la Scuola;

b) convoca e presiede il consiglio direttivo;

c) stipula le convenzioni e i contratti di propria competenza;

d) prende i provvedimenti di urgenza di competenza del consiglio direttivo riferendone, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;

e) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori e dei ricercatori, per la parte del loro impegno nella Scuola ad essi delegata dalle rispettive facoltà di appartenenza;

f) predispone le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività;

g) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attività della Scuola, attraverso gli strumenti ritenuti più idonei;

h) esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico e didattico che gli sono conferite dallo statuto dell'Università, dal presente statuto e dal regolamento;

i) approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori.

Il direttore può delegare parte delle proprie funzioni a uno o più professori scelti tra i professori di ruolo dell'Università di Padova con regime di impegno a tempo pieno.

Il direttore è nominato dal rettore dell'Università, su designazione del senato accademico, tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università, con regime di impegno a tempo pieno.

Il direttore dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato solo per un ulteriore triennio.

Il vicedirettore è nominato dal rettore dell'Università, su designazione del senato accademico, tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università, con regime di impegno a tempo pieno.

Il vicedirettore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Egli deve appartenere ad area scientifico-culturale diversa da quella del direttore.

Il vicedirettore dura in carica un triennio e può essere riconfermato solo per un ulteriore triennio.

Art. 7.

Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo sovrintende alla gestione della Scuola.

Esso:

a) ha la conduzione scientifica, didattica e organizzativa della Scuola e delibera sulla relativa gestione nel rispetto del regolamento amministrativo contabile dell'Università;

b) delibera sui programmi pluriennali di sviluppo proposti all'Università e sulle iniziative culturali della Scuola;

c) delibera sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;

d) definisce periodicamente, ai fini dell'azione amministrativa e della relativa gestione, gli obiettivi e i programmi da attuare; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

e) delibera nel rispetto delle competenze del consiglio di amministrazione dell'Università sui contratti di propria competenza, sulla partecipazione a centri e consorzi e sulle proposte di convenzione;

f) delibera sull'affidamento di attività di cui all'art. 3 e sul relativo trattamento economico; procede ad accordi con i presidi di facoltà dell'Università per quanto attiene alle attività di docenti dell'Università stessa presso la Scuola;

g) procede ad accordi con gli organi dell'Ateneo, da sottoporre per l'approvazione al senato accademico e al consiglio di amministrazione, relativamente alle attività di docenti presso la Scuola, anche al fine di definire compiti istituzionali ad essa dedicati;

h) destina le risorse alle classi della Scuola, le coordina e vigila sul loro funzionamento;

i) esercita, nell'ambito dell'autonomia della Scuola, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento.

Il consiglio direttivo organizza l'attività della Scuola avvalendosi della collaborazione dei consigli di classe e di commissioni la cui composizione è determinata dal consiglio stesso.

Entro il mese di giugno di ogni anno il consiglio direttivo si riunisce per approvare le linee generali del piano di attività per l'anno successivo e per formulare all'Università le proposte conseguenti.

È convocato dal direttore ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità, e comunque ogni due mesi, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 8.

Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto:

a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;

b) dal rettore dell'Università o da un suo delegato;

c) dal vicedirettore della Scuola;

d) dai coordinatori delle classi della Scuola;

e) da otto docenti, designati dal senato accademico;

f) da due rappresentanti degli allievi della Scuola;

g) dal segretario amministrativo della Scuola.

Le elezioni dei rappresentanti degli allievi avvengono a scrutinio segreto e vengono indette nel mese di dicembre.

La mancata elezione dei rappresentanti degli allievi non inficia la validità dell'organo.

I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni due anni.

I rappresentanti che per qualunque motivo vengano a cessare o perdano la qualifica prevista per la loro elezione sono automaticamente sostituiti dal primo dei non eletti.

Il consiglio direttivo è costituito con decreto del direttore e dura in carica un triennio accademico.

Tutti i consiglieri non elettivi rimangono in carica fino all'avvenuta costituzione del nuovo consiglio.

Per essere designati nel consiglio direttivo i docenti di cui al punto *e)*, devono avere optato per il regime di impegno a tempo pieno o scegliere questa opzione in caso di designazione.

Vicepresidente del consiglio direttivo è il vicedirettore della Scuola.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate dal segretario amministrativo.

TITOLO III

ATTIVITÀ E STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 9.

Strutture della Scuola

Le attività didattiche e scientifiche della Scuola sono organizzate, coordinate e gestite dalle classi della Scuola che si avvalgono delle biblioteche, del Centro di calcolo, del Centro linguistico e di ogni altro Centro di servizio dell'Università.

Fanno parte di ciascuna classe i docenti che operano nella Scuola nei rispettivi ambiti disciplinari.

Sono organi delle classi:

a) il coordinatore;

b) il collegio dei docenti.

Il coordinatore rappresenta la classe, convoca e presiede il collegio dei docenti e ne attua le decisioni.

Il coordinatore è nominato dal direttore della Scuola, su designazione del Senato accademico, tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Università di discipline rilevanti per la classe. Dura in carica per un triennio accademico e può essere riconfermato per non più di un triennio consecutivo.

La carica di coordinatore è incompatibile con quella di direttore o di vicedirettore.

In caso di assenza o impedimento il coordinatore è sostituito dal professore di prima fascia della classe più anziano in ruolo.

Il collegio dei docenti della classe discute gli orientamenti della didattica e della ricerca relativi alla classe ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto e dal regolamento.

In particolare è tenuto a esprimere motivato parere sui seguenti punti:

a) affidamento delle attività di cui all'art. 3, secondo comma;

b) partecipazione a consorzi o schemi di convenzione per attività didattica, scientifica e di ricerca.

In via deliberativa si pronuncia sui seguenti punti:

a) organizzazione della didattica della classe;

b) approvazione dei piani di studio;

c) orari delle lezioni;

d) esame delle richieste degli allievi di sospensione dell'attività didattica e di partecipazione ad attività di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola, sulla base di un regolamento comune alle classi approvato dal consiglio direttivo;

e) ammissione degli allievi all'esame finale della Scuola.

Il collegio dei docenti della classe è composto:

a) dal coordinatore che lo presiede;

b) dai docenti universitari titolari degli insegnamenti afferenti alla classe;

c) dai ricercatori universitari impegnati nella classe fino ad un massimo del 50% dei docenti di cui al punto *b)*;

d) da tre rappresentanti degli allievi afferenti alla classe.

Il collegio dei docenti della classe è convocato dal coordinatore ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. I rappresentanti degli allievi sono scelti ogni due anni mediante elezione a scrutinio segreto indetta nel mese di dicembre.

La mancata elezione dei rappresentanti degli allievi non inficia la validità dell'organo.

Art. 10.

Corsi ordinari - disposizioni comuni

I *curricula* degli allievi hanno la stessa durata dei *curricula* dei corrispondenti corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università.

I corsi ordinari sono costituiti dagli insegnamenti curriculari, ai quali si affiancano:

a) seminari specifici;

b) lettorati di lingue straniere;

c) esercitazioni di laboratorio.

Gli insegnamenti per i corsi di ciascuna classe vengono deliberati dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze della Scuola, sentito il parere del collegio dei docenti della classe.

Art. 11.

Finanziamenti della Scuola

Per il perseguimento dei fini istituzionali della Scuola si provvederà con appositi trasferimenti ministeriali o con finanziamenti provenienti da enti esterni pubblici o privati.

Art. 12.

Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia al regolamento della Scuola che sarà emanato dal rettore con atto successivo.

06A08418

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale per la Pace e della buona azione, della Bataille de Reines di Aosta e del Palio di S. Anna di Ischia - Manifestazione 2006 - estrazione 6 settembre 2006.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale per la pace e della buona azione, della bataille de reines di Aosta e del Palio di S. Anna di Ischia, avvenuta in Roma il 6 settembre 2006:

premi di prima categoria:

1) biglietto serie A n. 03523 di € 500.000,00 abbinato alla lotteria per la Pace e della buona azione;

2) biglietto serie A n. 04159 di € 100.000,00 abbinato alla Bataille de Reines di Aosta;

3) biglietto serie B n. 68388 di € 50.000,00 abbinato alla Palio di S. Anna di Ischia;

premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) biglietto serie A n. 03523 € 1.500,00;

2) biglietto serie A n. 04159 € 1.000,00;

3) biglietto serie B n. 68388 € 500,00;

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Consorzio lotterie nazionali, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti, integri ed in originale, devono essere presentati presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali - via Campo Boario, 56/D - 00153 Roma, o, in alternativa, fatti pervenire, a rischio del possessore, al suindicato Ufficio premi, anche a mezzo raccomandata a/r, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richiesto (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

I premi devono essere presentati o fatti pervenire entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

06A08480

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 settembre 2006

Dollaro USA	1,2709
Yen	149,49
Lira cipriota	0,5764
Corona ceca	28,423
Corona danese	7,4606
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67850
Fiorino ungherese	274,31
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9802
Corona svedese	9,2290
Tallero sloveno	239,59
Corona slovacca	37,568
Franco svizzero	1,5795
Corona islandese	90,29
Corona norvegese	8,2950
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3868
Nuovo leu romeno	3,5171
Rublo russo	34,0380
Nuova lira turca	1,8779
Dollaro australiano	1,6870
Dollaro canadese	1,4227
Yuan cinese	10,0992
Dollaro di Hong Kong	9,8866

Rupia indonesiana	11631,28
Won sudcoreano	1219,30
Ringgit malese	4,6699
Dollaro neozelandese	1,9815
Peso filippino	64,091
Dollaro di Singapore	2,0068
Baht tailandese	47,614
Rand sudafricano	9,3850

Cambi del giorno 13 settembre 2006

Dollaro USA	1,2677
Yen	149,23
Lira cipriota	0,5766
Corona ceca	28,541
Corona danese	7,4597
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67655
Fiorino ungherese	273,76
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9637
Corona svedese	9,2478
Tallero sloveno	239,59
Corona slovacca	37,368
Franco svizzero	1,5892
Corona islandese	89,71
Corona norvegese	8,3825
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3820
Nuovo leu romeno	3,5024
Rublo russo	33,9850
Nuova lira turca	1,8630
Dollaro australiano	1,6885
Dollaro canadese	1,4228
Yuan cinese	10,0764
Dollaro di Hong Kong	9,8636
Rupia indonesiana	11551,92
Won sudcoreano	1215,85
Ringgit malese	4,6556
Dollaro neozelandese	1,9653
Peso filippino	63,816
Dollaro di Singapore	1,9989
Baht tailandese	47,389
Rand sudafricano	9,3236

06A08458 - 06A08457

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di annullamento e riapprovazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 39170 del 9 agosto 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Ziche manifattura lane S.r.l.», con sede in Zanè (Vicenza), unità di Breda di Piave (Treviso), per il periodo dal 17 ottobre 2005 al 16 ottobre 2006.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 37964 del 23 dicembre 2005.

Con decreto n. 39171 del 9 agosto 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Ziche manifattura lane S.p.a.», con sede in Zanè (Vicenza), unità di Zanè (Vicenza), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 3 aprile 2007.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 36808 dell'8 agosto 2005.

06A08362

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 39172 del 9 agosto 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per concordato preventivo della «Styl legno S.r.l.», con sede in Novello (Cuneo), unità di unità di Novello (Cuneo), per il periodo dal 6 maggio 2006 al 5 novembre 2006.

Con decreto n. 39173 del 9 agosto 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «SCAI S.p.a.», con sede in Milano, unità di Oliveto Citra (Salerno), per il periodo dal 22 luglio 2005 al 21 luglio 2006.

Con decreto n. 39174 del 9 agosto 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Reno De Medici S.p.a.», con sede in Milano, unità di Marzabotto (Bologna), per il periodo dal 27 febbraio 2006 al 26 febbraio 2007.

Con decreto n. 39175 del 9 agosto 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della «Parmalat S.p.a.», con sede in Parma, unità di Agnadello (Cremona), Albano Sant'Alessandro (Bergamo), Collecchio (Parma), Frosinone, Gallarate (Varese), Lurate Caccivio (Como), Monza (Milano), Padova, Roma, Savigliano (Cuneo), Taranto, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 39176 del 9 agosto 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «NGP S.p.a.», con sede in Milano, unità di Acerra (Napoli), Bergamo, per il periodo dal 17 gennaio 2006 al 16 gennaio 2007.

Con decreto n. 39177 del 9 agosto 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Montefibre S.p.a.», con sede in Milano, unità di Acerra (Napoli), Milano, per il periodo dal 17 gennaio 2006 al 16 gennaio 2007.

Con decreto n. 39178 del 9 agosto 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della «MCM Manifatture cotoniere S.p.a.», con sede in Salerno, unità di Salerno, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 39179 del 9 agosto 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Mantero seta S.p.a.», con sede in Como, unità di Como, Grandate (Como), per il periodo dal 13 marzo 2006 al 12 marzo 2007.

Con decreto n. 39180 del 9 agosto 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «GE Lighting Systems S.p.a.», con sede in Milano, unità di Monticello Conte Otto (Vicenza), per il periodo dal 1º marzo 2006 al 28 febbraio 2007.

Con decreto n. 39181 del 9 agosto 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «GE Lighting S.r.l.», con sede in Milano, unità di Monticello Conte Otto (Vicenza), per il periodo dal 1º marzo 2006 al 28 febbraio 2007.

Con decreto n. 39182 del 9 agosto 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «De' Longhi S.p.a.», con sede in Treviso, unità di Treviso, per il periodo dall'11 aprile 2006 al 10 aprile 2007.

Con decreto n. 39183 del 9 agosto 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Cover S.p.a.», con sede in Segrate (Milano), unità di Segrate (Milano), per il periodo dal 6 febbraio 2006 al 5 febbraio 2007.

Con decreto n. 39184 del 9 agosto 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «C.S.T. NET S.p.a.», con sede in Trezzo sull'Adda (Milano), unità di Cavaglià (Biella), per il periodo dal 10 aprile 2006 al 9 aprile 2007.

Con decreto n. 39186 del 9 agosto 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della «Comprabene S.p.a.», con sede in Dalmine (Bergamo), unità di Camposampiero (Padova), per il periodo dal 1º aprile 2006 al 30 settembre 2007.

06A08363

Provvedimento di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 39185 del 20 dicembre 2005, è annullato il decreto ministeriale n. 37631 del 20 dicembre 2005 limitatamente al periodo dal 10 aprile 2006 al 2 ottobre 2006 della «BCE Sud S.r.l.», con sede in Bari, unità di Bari.

06A08364

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di agosto 2006, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2005 e 2006 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2005	Agosto	125,8	1,8	3,9
	Settembre	125,9	1,9	3,7
	Ottobre	126,1	2,0	3,8
	Novembre	126,1	1,8	3,5
	Dicembre	126,3	1,9	3,7
	Media	*125,3*		
2006	Gennaio	126,6	2,2	3,8
	Febbraio	126,9	2,1	3,7
	Marzo	127,1	2,1	3,8
	Aprile	127,4	2,0	3,7
	Maggio	127,8	2,2	3,9
	Giugno	127,9	2,1	3,7
	Luglio	128,2	2,1	3,9
	Agosto	128,4	2,1	3,9

06A08459

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale della società cooperativa «Terre rosse piccola soc. coop. a r.l.», in Travesio, e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 2011 del 31 agosto 2006, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, gli amministratori della cooperativa «Terre rosse piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Travesio, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi il dott. Paolo Fabris, con studio in Spilimbergo, via Vittorio Emanuele II, n. 1.

06A08384

Sostituzione del liquidatore della «Società cooperativa a r.l. Mare a forza 5», in Muggia

Con deliberazione n. 2010 del 31 agosto 2006, la giunta regionale ha nominato il dott. Emilio Ressani, con studio in Trieste, via Pier Luigi da Palestrina n. 3, liquidatore della «Società cooperativa a r.l. Mare a forza 5», in liquidazione, con sede in Muggia, in sostituzione del sig. Franco Majcen.

06A08385

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-217) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.